ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 5 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

Le quote di partecipazione dei soci della Federazione sono rappresentate da azioni del valore nominale di L. 50.000. La partecipazione alla Federazione obbliga i soci esclusivamente per le azioni sottoscritte. Le azioni non possono essere cedute con effetti verso la Federazione, ne' possono essere sottoposte a pegno e vincolo. Esse si ritengono vincolate in ogni caso a favore della Federazione per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso la Federazione stessa. La presente disposizione sara' inserita in ciascun certificato azionario. L'importo delle azioni sottoscritte deve essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione della accettazione della domanda di sottoscrizione; in mancanza di che, le rate eventualmente versate restano acquisite alla. Federazione. L'iscrizione nel libro dei soci e la conseguente assunzione della qualita' di socio sono subordinate al versamento integrale delle azioni sottoscritte.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it